REGOLAMENTO (CE) N. 546/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1998

che stabilisce, per il 1998, le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dalla decisione 97/831/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/831/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla coclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1],

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che, in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione allegato alla decisione 97/831/CE, è stato istituito, per il 1998, un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di prodotti, ivi elencati nell'allegato E, espresse in peso carcassa; che è necessario stabilire le modalità di applicazione del contingente;

considerando che, per una gestione flessibile del contingente, è opportuno esigere la presentazione di domande di diritti di importazione; che, in base a tali diritti, l'operatore può per tutto il 1998, chiedere titoli di importazione in applicazione del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 [4] e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98 [6], prevedendo tuttavia alcune deroghe in materia;

considerando che, ai fini del controllo dell'origine dei prodotti, è necessario esigere la presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 oppure di una dichiarazione sulla fattura conforme alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, è aperto un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di taluni prodotti del settore delle carni bovine, espresse in peso carcassa, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4505.

2. L'importazione nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

— ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
— ex 0201 10 00,
— ex 0201 20 20,
— ex 0201 20 30,
— ex 0201 20 50,

dell'allegato E della decisione 97/831/CE.

3. Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di peso vivo equivalgono a 50 chilogrammi di peso morto.

4. Il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 % per i prodotti importati nel quadro del contingente.

Articolo 2

Per poter fruire del regime di importazione previsto all'articolo 1, il richiedente di un diritto di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con i paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

Articolo 3

1. La domanda di diritti di importazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro dell'IVA.

2. La domanda di diritti di importazione verte su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso carcassa, e non può superare il quantitativo complessivo del contingente.

[1] GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 1.
[2] GU L 8 del 14. 1. 1998, pag. 1.
[3] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[4] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.
[5] GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
[6] GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

3. Il termine di presentazione delle domande di diritti di importazione scade il 13 marzo 1998.

4. Uno stesso interessato può presentare soltanto una domanda. Qualora lo stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 20 marzo 1998 le domande presentate. In tale comunicazione figura l'elenco dei richiedenti e delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono effettuate a mezzo telex o fax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande. Se le quantità su cui vertono le domande superano le quantità disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 5

1. L'importazione delle quantità attribuite è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. La domanda di titolo di importazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui l'operatore ha presentato domanda di diritti di importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a) nella casella 8, la dicitura «ex Repubblica iugoslava di Macedonia»; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 20, il numero d'ordine 09.4505 e almeno una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) nº 546/98

— Forordning (EF) nr. 546/98

— Verordnung (EG) Nr. 546/98

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/98

— Regulation (EC) No 546/98

— Règlement (CE) nº 546/98

— Regolamento (CE) n. 546/98

— Verordening (EG) nr. 546/98

— Regulamento (CE) nº 546/98

— Asetus (EY) N:o 546/98

— Förordning (EG) nr 546/98.

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, per tutte le quantità che superano quella indicata nel titolo di importazione è riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune in vigore il giorno di immissione in libera pratica.

5. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi fino al 31 dicembre 1998.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 6

I prodotti beneficiano del dazio indicato all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 allegato all'accordo di cooperazione, oppure di una dichiarazione sulla fattura, redatta dall'esportatore in conformità alle disposizioni di cui allo stesso protocollo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 546/98

Numero d'ordine 09.4505

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine del richiedente (1)	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro: ..... Telefax: .....

Telefono: .....

(1) Numerazione progressiva.